

**Riscontro Protocollo n. PGMO/2015/4680**  
**Pratica SD n° 585/2015/ MO**

**Al CUR - c/o Servizio Pianificazione  
urbanistica, paesaggio e uso sostenibile  
del territorio**

**Via Aldo Moro n. 30**

**40127 - Bologna**

**[urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it)**

**Al Comune di Bomporto  
Area Tecnica Servizio Urbanistica  
Piazza Matteotti 34  
41017 – Bomporto (Mo)**

**Alla Provincia di Modena  
Servizio Pianificazione Urbanistica  
Viale Martiri della Libertà n. 34  
41121 - Modena**

**All' Azienda U.S.L. di Modena  
Dipartimento di Sanità Pubblica  
Servizio Igiene Pubblica  
Controllo Rischi Ambienti di Vita  
Strada Martiniana, 21  
41126 - Baggiovara – Modena**

**OGGETTO: Piano della Ricostruzione del Comune di Bomporto – 2° stralcio – Adozione ai  
sensi della L.R. n.16 del 21.12.2012 – D.C.C. n.62 del 16/12/2014. Espressione  
dell'Intesa unica ai sensi dell'art.13, comma 5 L.R.n.16/12.  
Parere ambientale.**

Con riferimento al 2° stralcio del Piano della Ricostruzione del Comune di Bomporto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 16/12/2014, ed in particolare alla richiesta di parere da parte del Comitato Unico per la Ricostruzione (CUR) della Regione Emilia-Romagna (PGMO n.4680 del 16/04/2015), si esprimono le seguenti valutazioni ed osservazioni di carattere ambientale.

Gli elaborati forniti sono costituiti dal Piano della Ricostruzione (Analisi conoscitiva relativa al livello di danneggiamento, Relazione illustrativa), dalle Schede dei Beni di valore Storico

Pag 1 di 4

testimoniale di variante (Elaborato D), dal Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS e dalla Tavola C3 (Individuazione dei Beni d'interesse storico e testimoniale interessati dal Piano della Ricostruzione). Il Piano della Ricostruzione adottato (PDR) -2° stralcio-, è stato redatto ai sensi della L.R. 16/2012 e costituisce variante parziale al PSC e RUE vigenti. Attiene alla revisione della disciplina di tutela del PSC relativa agli edifici di interesse storico-testimoniale del territorio comunale, danneggiati dal sisma del Maggio 2012: il 2° stralcio completa l'analisi condotta nel 1° stralcio, considerando n.380 edifici danneggiati, ancorchè non oggetto di schede AeDES o accertamenti tecnici o perizie asseverate da professionisti abilitati. Questo secondo stralcio, oltre ad individuare i criteri per la revisione del vincolo di tutela storico-testimoniale per questi edifici, procede alla loro analitica riconferma o eliminazione ed inoltre definisce le caratteristiche tipologiche e costruttive che devono essere osservate per la loro ricostruzione, assicurando così un innalzamento del livello di sicurezza sismica, una riduzione della loro vulnerabilità ed il miglioramento del rendimento energetico degli edifici. Del numero di fabbricati suddetto il Comune riporta le schede sia di quelli per cui riconferma il vincolo, sia per **n.51 fabbricati per i quali viene eliminato il vincolo di PSC**. La relazione asserisce che le modifiche alla classificazione degli edifici avvengono con le stesse modalità introdotte con il 1° stralcio. Non sono previste delocalizzazioni di edifici, a parte il caso di un edificio denominato "Casinone" (frazione Gorghetto), la cui area di sedime risulterebbe strategica per la localizzazione di un'isola ecologica. Con prot.n.4228 del 8/4/2015 sono state acquisite le osservazioni pervenute nei tempi di legge e relative controdeduzioni del Comune di Bomporto, anch'esse valutate all'interno del presente parere.

In merito alla sostenibilità ambientale del piano, si conviene che la natura di questo secondo stralcio non apporti modifiche ambientali significative, promuovendo in generale un miglioramento dell'ambiente costruito (sismico, energetico, ecc.). In quest'ottica, si evidenziano alcuni aspetti che si ritengono significativi dal punto di vista ambientale.

Per gli edifici interessati dal PdR che eventualmente siano collocati all'interno delle DPA di elettrodotti ad alta tensione, etc. si richiede al Comune di valutare l'estensione delle casistiche di cui all'art. 4, comma 7 della L.R. 16/2012. Tale possibilità è desumibile dalla nota redatta dal Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio della Regione Emilia-Romagna il 25 marzo 2013 Pg.2013.0076394 punto 2:

*"2. Richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di ampliare la casistica delle fasce di rispetto elencate all'art 4 comma 7 della LR 16/2012 a tutte le categorie di fasce di rispetto (ferroviari, elettrodotti, cimiteriali, etc). Si ritiene che, per analogia, la norma possa essere estesa a tutte le fasce di rispetto previste dalla normativa. Si ravvisa infatti, laddove ve ne sia la possibilità, che tale facoltà porti ad un miglioramento generale delle condizioni di sicurezza e di salubrità degli edifici e che tale finalità possa quindi giustificare questa modifica nel sedime dell'edificio, in fase di ricostruzione. La ulteriore disposizione in materia, che si attesta nell'articolo 9 (disciplina gli interventi in territorio rurale) è invece specificamente rivolta a quegli edifici che si trovano "in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari" previsti dalla pianificazione territoriale e urbanistica."*

In relazione alla **gestione dei reflui domestici** si predilige il collettamento alla rete fognaria pubblica esistente, qualora presente. Per tutte le altre previsioni si richiede di adottare idonei sistemi di trattamento che rispettino le direttive previste dalla D.G.R. 1053/2003.

Al fine di migliorare la tutela della popolazione dall'**inquinamento acustico** nei casi di ricostruzione di edifici residenziali nel rispetto della sagoma, del volume e del sedime originari, ma ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, si segnala l'opportunità di applicare specifiche mitigazioni quali adeguata protezione della struttura edilizia, migliore localizzazione dei vani di permanenza delle persone, ecc.. Nei casi in cui sia prevista la delocalizzazione di edifici residenziali, qualora in prossimità di importanti infrastrutture stradali, si richiede la verifica dell'idoneità acustica (con l'ausilio di eventuali mitigazioni), effettuando una Valutazione di clima acustico ai sensi dell'art.8 c.3 della L.447/95 ed anche dell'art.10 della L.R.15/2001, secondo le modalità fissate dalla DGR 673/04.

Con riferimento alla norma introdotta relativa alla **delocalizzazione di edifici**, in cui è prevista la permanenza di persone per più di 4 ore al giorno, si invita a verificare preliminarmente che l'area individuata:

1. si trovi al di fuori della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) o della fascia di rispetto di elettrodotti, sia a media che ad alta tensione, qualora presenti nelle vicinanze;
2. qualora sia posta in prossimità di stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, non comporti il coinvolgimento degli edifici nei volumi di rispetto in cui è previsto il superamento del limite di esposizione (20 V/m) e del valore di attenzione (6V/m), ricordando che quest'ultimo si applica anche alle pertinenze esterne fruibili (balconi, terrazzi, cortili..).

Con riferimento specifico alle osservazioni pervenute al Comune e relative controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale pervenute con PGMO n.4471 del 14/04/2015, si riportano valutazioni di carattere ambientale (nella fattispecie di impatto acustico) relativamente alla sola osservazione della Soc.Cantina della Volta di Christian Bellei & C. La ditta richiede un cambio di destinazione d'uso di una porzione di proprietà da ambito residenziale consolidato a produttivo, con la finalità di realizzare un nuovo fabbricato per l'ampliamento della produzione. L'azienda richiede inoltre una deroga sulla distanza dai confini con le aree residenziali contermini (da 10 ml a 5 ml).

In questa fase pianificatoria, dalla documentazione attualmente fornita dalla ditta, non vi sono sufficienti elementi propri di una valutazione ambientale, documento che sarebbe richiesto per la variazione di destinazione d'uso di un'area sebbene consolidata. Considerato inoltre che l'area da destinarsi a produzione confina con una residenziale in classe acustica 2, ove sono presenti abitazioni, considerato che non è presente alcuna planimetria e/o descrizione dettagliata della futura attività produttiva, né specifica relazione di impatto acustico, si esprimono perplessità sulla variazione di destinazione d'uso e a maggior ragione sulla concessione della deroga alle distanze. Qualora l'Amministrazione Comunale proceda con la trasformazione urbanistica in oggetto, a prescindere dalla deroga sulle distanze minime dai confini con l'area residenziale, diviene indispensabile:

- la redazione di una valutazione ambientale preventiva al Permesso di Costruire relativa a tutti gli aspetti di carattere ambientale (impatto acustico, ma anche emissioni in atmosfera, scarichi idrici, etc.);
- l'aggiornamento della classificazione acustica comunale attualmente vigente da classe 2 a classe 3 per la porzione oggetto di trasformazione urbanistica.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

**Il Tecnico**  
**Matteo Toni**

**Il Dirigente Responsabile del Distretto**  
**Dr.ssa Paola Rossi**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
PG/2015/0288240 del 05/05/2015

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa* La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. .... del .....

Data ..... Firma .....